

N. 2125

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice FUMAGALLI CARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1997

Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
per il mantenimento della Commissione tributaria di primo
grado nella città sede di tribunale

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle attuali norme che regolano il contenzioso tributario e che andranno sostituite dai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, le commissioni tributarie di primo grado sono previste, di norma, anche in tutte le città sedi di tribunale, ancorchè non capoluoghi di provincia.

Tali organismi, sia per la mole di ricorsi esaminati e decisi, sia per il vasto territorio a cui fanno riferimento, rappresentano per numerosi contribuenti e professionisti una realtà che non può essere cancellata senza che le conseguenze negative si ripercuotano pesantemente, anche e soprattutto, a svantaggio dei piccoli e medi contribuenti, che un accentramento a livello provinciale delle commissioni medesime potrebbe portare ad abbandonare un contenzioso, le cui sole spese di trasferta si rilevarebbero superiori alle somme richieste del fisco.

Il mantenimento, in aggiunta alla commissione provinciale, di quelle esistenti nella città sede di tribunale, oltre a non incidere sul bilancio dello Stato, permetterebbe quella parità di condizioni nel giudizio tributario tra Stato e contribuente, tutelata dalla Carta costituzionale.

L'obiezione che la presente proposta potrebbe aumentare la piccola litigiosità fiscale viene facilmente ribaltata dalla norma che prevede che la parte soccombente debba comunque pagare le spese di giudizio.

La proposta, inoltre, si inquadra nell'ambito di una improcrastinabile esigenza, condivisa, ormai, a livello di opinione pubblica ed istituzionale, di realizzare un progressivo decentramento sul territorio, consentito dalla nostra Carta costituzionale e sancito, tra l'altro, dal trattato dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia e nelle città sedi di tribunale, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie regionali in città che, pur non essendo capoluogo di regione, sono già sedi di corte d'appello e presentano particolare rilevanza in campo fiscale».

